

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

DEBITORI rappresentati e difesi dall'Avvocato OMISSIS presso il cui studio in OMISSIS sono elettivamente domiciliati;

CESSIONARIA rappresentata e difesa dall'Avvocato OMISSIS e presso lo studio dell'Avv. OMISSIS in OMISSIS elettivamente domiciliata;

ATTORI

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori DEBITORI hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx, lamentando:

-che il documento n. 3, depositato in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non provava il contratto sotteso al credito azionato: "L'allegato, infatti, contiene n. 2 contratti di conto corrente di corrispondenza, rispettivamente n. xxx del 23.12.1992 e n. xxx del 14.01.1993 stipulati dalla debitrice con la creditrice.

Sempre lo stesso allegato contiene poi in successione un contratto di anticipazione su fatture, sempre tra gli stessi soggetti, cui seguono le seguenti fideiussioni collegate ai contratti di cui sopra, in favore della debitrice:

-fideiussione prestata da omissis il 23.12.1992 per Lire 20 milioni;

- fideiussione prestata da omissis il 23.12.1992 per Lire 20 milioni;

- fideiussione prestata da omissis il 15.01.1993 per Lire 50 milioni;

- fideiussione prestata da omissis il 15.01.1993 per Lire 50 milioni;

E le seguenti in favore della omissis;

- fideiussione prestata da omissis il 04.01.1994 per Lire 80 milioni;

- fideiussione prestata da omissis il 04.01.1994 per Lire 50 milioni";

-che il documento n. 4, depositato in allegato al predetto ricorso, non provava la cessione del credito dalla creditrice alla cessionaria.

- che il documento n. 14, prodotto in sede monitoria, "contenente la presunta ricognizione del loro debito", non conteneva alcun riferimento "qualitativo né quantitativo" che permettesse un collegamento con il credito azionato";

-che il credito era prescritto "risalendo al 1994 (vedi anticipazione su fatture) non essendovi prova dell'interruzione del termine;

- che alla luce di quanto precedeva, non era provato il quantum.

Per tali motivi, gli attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.

CESSIONARIA si è costituita in giudizio, replicando:

- che l'opposizione proposta dalla signora era tardiva: il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il 14.10.2022, mentre la notifica dell'atto di citazione era avvenuta il 30.11.2022 e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.;

- che vi era la prova del contratto sotteso al credito azionato, essendo stati prodotti, in sede monitoria, i contratti di conto corrente e di anticipazione su fatture, con i relativi estratti conto: "Sul punto, per mera chiarezza espositiva, si evidenzia che la società garantita, che ha intrattenuto i rapporti di credito con

l'allora inizialmente identificata come OMISSIS nel mese di marzo 1993 ha variato la propria denominazione/ragione sociale in OMISSIS (cfr. pag. 7, DOC. 8).

Motivo, questo, per il quale le fideiussioni rilasciate dagli odierni attori inizialmente risultavano in favore della OMISSIS (dicembre 1992 e gennaio 1993) e, solo in seguito, in favore della OMISSIS (gennaio 1994) (cfr. DOCC. 5, 6 e 7)";

- che CESSIONARIA era legittimata ad agire, come reso evidente dal contratto di cessione di crediti in blocco concluso tra CESSIONARIA e CEDENTE e dal contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto tra il predetto e la CESSIONARIA.

- che il credito azionato non era prescritto, considerate le varie comunicazioni di messa in mora inviate sia dalla società cedente, che da quella cessionaria, e tenuto conto dell'espresso riconoscimento del debito, da parte degli attori, ai fini di cui all'art. 2937, comma 3, c.c..

Sulla base di tali premesse, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, in caso di revoca dello stesso, la condanna degli attori al pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.

Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex D.L.vo n. 28/2010 ed espletato lo stesso con esito negativo, sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.

In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 26.03.2024, alla quale è decisa.

DIRITTO

1. L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dalla signora debitrice è infondata e pertanto va respinta.

Come già osservato con ordinanza in data 13.04.2023, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla signora in data 24.10.2022, e non il 14.10.2022, come invece assunto dalla convenuta, sicché, essendo stato, l'atto di citazione, notificato in data 30.11.2022, l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta ex art. 641 c.p.c. (v. documento in allegato alle note attoree di trattazione scritta del 07.04.2023).

2. Va premesso che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un giudizio ordinario di cognizione, e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass., 5.8.2011, n. 17050).

Va altresì detto che, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, la Suprema Corte ha affermato come sia il creditore che agisce per l'adempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., 12.2.2010, n. 3373).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto in citazione, vi è la prova del contratto sotteso al credito azionato.

La banca ha depositato, in sede monitoria, i contratti di conto corrente, rispettivamente n. xxx del 23.12.1992 e n. xxx del 14.01.1993, stipulati da debitrice con l'allora creditrice, ed il contratto di anticipazione su fatture, concluso in data 14.01.1993, tra le medesime parti.

In data 22.03.1993, creditrice ha variato la sua denominazione sociale in OMISSIS come dimostrato dalla

relativa visura camerale (doc. 8 della convenuta).

E difatti le fideiussioni rilasciate dagli attori risultano prestate, a gennaio 1992 ed a gennaio 1993, in favore di OMISSIS (precedente) mentre a gennaio 1994, a OMISSIS (successiva) seguito del predetto cambio di ragione sociale, in favore di —(docc. 5, 6 e 7 della convenuta).

Pertanto, a nulla vale obiettare che "[...] il Sig. non ha mai stipulato alcun contratto con creditrice (pag. 2 dell'atto di citazione).

Essendovi prova del contratto sotteso al credito azionato, resta assorbita la contestazione sul *quantum debeatur*.

3. In ordine alla titolarità del credito in capo alla convenuta per acquisto fattone in forza di un contratto di cessione in blocco di crediti, valga al riguardo osservare che secondo la Corte di Cassazione "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass. civ., ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).

Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione, prima da parte della cedente in favore della cessionaria con effetto dal 18.12.1996, come estratto pubblicato sulla G.U. e da dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, regolarmente comunicata agli attori (docc. 11 e 12 della convenuta), e poi da parte della banca cessionaria in favore della cessionaria 1 con effetto dal 01.12.2017, come da contratto di cessione e da dichiarazione di cessione della banca cedente (docc. 23 e 24 in allegato alla memoria istruttoria della convenuta).

Quanto al valore probatorio delle predette dichiarazioni, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che "la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio al pari della disponibilità del titolo esecutivo" è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).

In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione del credito, oggetto di causa, tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta.

4. L'eccezione di prescrizione del credito azionato è infondata e, pertanto, va respinta.

Secondo la Corte di Cassazione, il debitore che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa, quale fatto estintivo del diritto azionato, e quindi anche la data di decorrenza (v. Cass. 13.12.2002, n. 17832, Cass. 12.07.2018, n. 18479).

Nel caso in decisione gli attori hanno assunto che il rapporto di credito risalirebbe all'anno 1994 "(vedi anticipazioni su fatture)", sicché il credito azionato sarebbe prescritto in assenza di atti interruttivi del termine.

Tale doglianza è infondata, risultando interrotto il termine di prescrizione decennale dalle varie comunicazioni di messa in mora inviate sia dalla cedente (negli anni 1997, 1999, 2006, 2016), che dalla cessionaria (nell'anno 2019), nonché dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto (docc. 17 della convenuta e da 7 a 12 del monitorio).

Inoltre, il credito oggetto di causa, identificato con il numero 96/5/306, è stato espressamente riconosciuto da debitrice, con tutto quanto ne consegue in punto di rinuncia a valersi della prescrizione ex art. 2937, comma 3, c.c. (doc. 18 della convenuta).

5. Da quanto sopra consegue che l'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va quindi dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..

6. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle fasi di studio e introduttiva e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso tecnico, e decisionale, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.

pagina 6 di 7

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) respinge le domande formulate dalla parte attrice;
- 2) conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- 3) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..

Reggio Emilia, 26/03/2024

Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)